



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI CURTI

Prot. 6829 del 06-05-2020

Sezione: PARTENZA 12:18:53



ORDINANZA N. 20 del 06/05/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;

Dato atto che nel Dpcm 8 Marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: " evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al

presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Visto e richiamato il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che *“fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 con decreto del 16 Marzo 2020 prot. n 4238 si è provveduto ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto il DPCM del 01/04/2020 che all'art 1.6 dispone che *“l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13/04/2020”*;

Visto il DPCM del 10/04/2020 che ha disposto l'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale dal 14 Aprile 2020 al 3 Maggio 2020;

Visto il DPCM del 26 Aprile 2020 che, con decorrenza dal 04 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio ha introdotto misure di sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 Aprile 2020;

Vista l'ordinanza n. 32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania che ha prorogato, con efficacia dal 14 Aprile 2020 al 03 Maggio 2020, le misure adottate di prevenzione del rischio contagi confermate con ordinanza n. 27 del 3 Aprile 2020;

Viste le ordinanze n. 41 del 1 Maggio 2020 e n 42 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Campania che dettato ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Attesa l'impossibilità, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, di garantire un controllo efficace volto a contingentare gli accessi e il rigoroso rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza previste dalla normativa;

Dato atto che la frequentazione di persone nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti non garantiscono l'osservanza della misura del divieto di assembramento;

Ritenuto opportuno, alla luce dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica, adottare misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate al fine di evitare che si crei la presenza diffusa di cittadini e/ o assembramenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;

Ritenuto che risultano integrate le condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Visto e richiamato l'art 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art 6 della L. 125/2008 e l'art 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Per l'effetto

ORDINA

Dal 06 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020

- **la chiusura di tutti i parchi, giardini e aree verdi al pubblico di proprietà comunale, con o senza recinzione, con divieto di ingresso e di stazionamento all'interno degli stessi;**

ORDINA, ALTRESI'

- ai competenti organi di Polizia locale e agli altri organi di vigilanza di intensificare il monitoraggio e i controlli sul territorio comunale ai fini del rispetto della presente ordinanza;

AVVISA

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del c.p.

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

alla Prefettura di Caserta;

alla Questura di Caserta;

all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;

all'Ambito Territoriale C8 di Santa Maria Capua Vetere

al Corpo della Polizia Municipale;

ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;

al Commissariato di Pubblica sicurezza

all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA CHE

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO

Dott. Antonio RAIANO

Antonio RAIANO